



Sciacca, 07/02/2022

Circolare n. 155

A tutti i genitori
Ai docenti
Al personale A.T.A
AL DSGA
Al sito WEB
Alla Bachecca del R. E.

OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico (art.6 del D.L.n.5/2022)

Per opportuna conoscenza di seguito si comunicano le nuove regole, stabilite dal **Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022** per la gestione dei casi di positività a scuola.

Scuola dell'infanzia

- Fino a **quattro casi di positività** nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue **in presenza** per tutti.
- Con **cinque o più casi di positività** nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è **sospesa per cinque giorni**. A questi alunni si applica il **regime di auto sorveglianza, con l'esclusione dell'obbligo di indossare le mascherine**.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o molecolare, in centri privati a ciò abilitati, o anche un test autosomministrato). **Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto**.
- La **riammissione** in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. (Non è citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa).
- Il conteggio dei casi si azzerava se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni).
- I docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al Covid-19, dovranno indossare le mascherine ffp2.

Scuola Primaria

Fino a **quattro casi di positività** nella stessa classe le attività proseguono per tutti **in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2** (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con **cinque o più casi** di positività nella stessa classe:

- I vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al Covid-19. A questi alunni si applica il **regime di autosorveglianza**.
- Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza (**su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**), con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID- 19.
- Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
- La **riammissione** in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa).
- **Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.**
- Il conteggio dei casi si azzerava se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni).
- Al momento dell'ingresso a scuola, il possesso della certificazione verde sarà verificato tramite l' app «Verifica C-19» mediante lettura di un QR code o, in alternativa, attestazione cartacea. Nei casi di esenzione sarà controllato il certificato di esenzione.
- È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.
- Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Alla presente sono allegati:

1. D.L.n.5/2022
2. Vademecum del MI per la Gestione Emergenza Covid-19.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Conti

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*